

Rassegna Stampa

di Mercoledì 3 giugno 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
28	Il Sole 24 Ore	03/06/2026	<i>Gravi difetti dell'edificio, risponde il venditore se controllava il cantiere (A.Busani)</i>	3
1+27	Italia Oggi	03/06/2026	<i>110%, verifiche senza limiti (C.Angeli)</i>	4
Rubrica Rischio sismico e idrogeologico				
21	Corriere della Sera	03/06/2026	<i>Perche' il sisma non ha fatto danni Cosa e' successo nel mar Tirreno (P.Virtuani)</i>	6
Rubrica Energia				
9	Il Sole 24 Ore	03/06/2026	<i>Comunita' energetiche: il Gse stringe sui fondi Pnrr Accolte 30mila richieste (C.Dominelli)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
1+8	Il Sole 24 Ore	03/06/2026	<i>Avvocati, non decollano le specializzazioni (G.Negri)</i>	8
29	Italia Oggi	03/06/2026	<i>Riforma forense, l'Agcom chiede piu' concorrenza nella formazione (M.Damiani)</i>	10
Rubrica Intelligenza Artificiale				
1+15	Il Sole 24 Ore	03/06/2026	<i>I MERCATI GRIGI E LA LOTTA CINA-USA (P.Benanti)</i>	11



Gravi difetti dell'edificio, risponde il venditore se controllava il cantiere

Cassazione

L'affidamento in appalto non è sufficiente per l'esonero da responsabilità

Determinante accertare i poteri direttivi nella realizzazione dell'opera

Angelo Busani

Il venditore risponde dei gravi difetti dell'edificio anche quando la costruzione sia stata eseguita da un appaltatore diverso dal venditore, se questi ha conservato poteri di direttiva o di controllo sull'opera eseguita dall'appalta-

to. Lo afferma la Cassazione con l'ordinanza 16894/2026.

La vicenda riguarda un edificio in riferimento al quale era stata denunciata la sussistenza di gravi difetti. Gli attori avevano chiamato in responsabilità il venditore con l'azione di cui all'articolo 1669 del Codice civile, secondo la quale l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente per i gravi difetti presenti nell'edificio costruito. La società convenuta aveva invece sostenuto di non essere la costruttrice dell'edificio, ma "solo" la venditrice, poiché l'opera era stata realizzata da un'altra società, affidataria del lavoro di costruzione in base a un contratto di appalto.

Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione. La Cassazione censura le conclusioni cui erano giunti i giudici del merito, ri-

chiamando l'orientamento secondo cui l'azione prevista dall'articolo 1669, per la sua natura extracontrattuale e per la finalità di tutela della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, può essere esercitata anche contro il venditore-costruttore. Questa qualifica non presuppone che il venditore abbia edificato direttamente l'edificio, perché ricorre anche quando egli, pur avvalendosi di un appaltatore, un progettista, un direttore dei lavori o di un collaudatore, abbia mantenuto la possibilità di impartire direttive o sorvegliare l'esecuzione della costruzione, sempre che i difetti siano riconducibili

all'attività che il venditore si è riservato.

Per la Cassazione, la corte territoriale ha spostato impropriamente il fuoco dell'indagine sull'autonomia dell'appaltatore, criterio che può valere per escludere la responsabilità dell'appaltatore ridotto a nudus minister, ovvero mero esecutore, ma non per negare automaticamente quella del venditore. Poiché la società venditrice aveva commissionato il progetto, nominato il direttore dei lavori e il collaudatore e il contratto d'appalto prevedeva l'adeguamento dell'appaltatrice alle prescrizioni tecniche del direttore dei lavori, occorre verificare se i difetti fossero riferibili all'attività riservata alla società venditrice e se questa avesse provato di non avere poteri di direttiva o controllo. Per questo la causa è stata rinviata alla corte d'appello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'appaltatore non è responsabile se risulta essere solo l'esecutore degli ordini impartiti da chi vende





110%, verifiche senza limiti

I controlli sugli immobili che hanno beneficiato del Superbonus non si fermano alla rendita catastale, ma si stanno ampliando all'esame della situazione complessiva

I controlli catastali sugli immobili che hanno beneficiato del Superbonus non si fermano alla verifica dell'eventuale aumento della rendita conseguente agli interventi agevolati, ma si stanno estendendo all'esame dell'intera posizione catastale dell'immobile. L'attività istruttoria avviata dagli uffici può infatti portare alla luce frazionamenti e variazioni catastali irregolari, aprendo verifiche che travalicano l'intervento agevolato.

Angeli a p. 27

In molte verifiche l'Agenzia delle entrate non si è fermata alla sola rendita

Sul 110% controlli estesi Airaggi X tutta la situazione catastale del bene

DI CRISTIAN ANGELI

I controlli catastali sugli immobili che hanno beneficiato del Superbonus non si fermano alla verifica dell'eventuale aumento della rendita conseguente agli interventi agevolati, previsto dai commi 86 e 87 dell'articolo 1 della legge n. 213/2023, ma possono estendersi all'esame dell'intera posizione catastale dell'immobile. L'attività istruttoria avviata dagli uffici può infatti portare alla luce frazionamenti e variazioni catastali irregolari, aprendo verifiche che travalicano l'intervento agevolato e investono la storia censuaria del bene, con possibili riflessi sugli stessi presupposti che hanno consentito la fruizione dell'agevolazione. È quanto emerge dall'analisi di alcune verifiche nelle quali il controllo finalizzato ad accertare l'eventuale obbligo di aggiornamento della rendita si è progressivamente esteso a operazioni catastali pregresse che avevano contribuito a definire l'assetto immobiliare utilizzato ai fini del Superbonus.

La legge di bilancio 2024 ha affidato all'Agenzia delle Entrate il compito di individuare gli immobili interessati da interventi agevolati per i quali non risulta presentata, ove dovuta,

la dichiarazione di aggiornamento catastale prevista dall'articolo 1 del D.M. n. 701/1994. L'obiettivo della norma è verificare se gli interventi realizzati abbiano determinato variazioni consistenti e permanenti tali da incidere sul classamento e sulla rendita catastale. A tal fine gli uffici possono utilizzare le informazioni contenute nelle comunicazioni relative alla cessione dei crediti, allo sconto in fattura, nelle asseverazioni tecniche e nelle banche dati catastali, in un contesto di crescente interoperabilità tra le strutture dell'Agenzia competenti per i controlli catastali e quelle preposte alle verifiche fiscali.

Nella pratica, tuttavia, il controllo della rendita comporta inevitabilmente la ricostruzione della storia catastale dell'immobile, ed è proprio in questa fase che possono emergere anomalie non direttamente collegate agli interventi agevolati.

Particolare attenzione meritano i frazionamenti che hanno inciso sul numero delle unità immobiliari considerate ai fini della determinazione dei limiti di spesa del Superbonus. Come noto, gran parte dei massimali previsti dalla disciplina agevolativa è parametrata al numero delle unità che compongono

l'edificio. Ne consegue che la correttezza dell'assetto catastale non rappresenta soltanto una questione censuaria, ma

può assumere rilievo anche nella ricostruzione dell'agevolazione fruita.

Qualora nel corso delle verifiche emergano incongruenze nella documentazione catastale o nei presupposti che hanno portato al censimento delle unità immobiliari considerate ai fini del beneficio, l'attenzione degli uffici può spostarsi dalla rendita alla configurazione immobiliare assunta come base per il calcolo dell'agevolazione.

Il fenomeno assume ulteriore rilevanza in considerazione del fatto che l'obbligo di aggiornamento catastale non è soggetto ai tradizionali termini decadenziali previsti per molte attività di accertamento tributario. L'eventuale irregolarità catastale permane infatti fino alla sua regolarizzazione. Per questo motivo la verifica dell'aggiornamento della rendita può rappresentare soltanto il punto di ingresso dell'attività istruttoria. Una volta aperto il fascicolo dell'immobile, il controllo può estendersi a operazioni pregresse che hanno contribuito a definire l'assetto catastale assunto come base per il Superbonus e, grazie alla circolazione delle informazioni tra gli uffici del Ter-




ritorio e quelli preposti alle verifiche fiscali, produrre effetti

che vanno ben oltre il semplice aggiornamento del classamen-


to.

© Riproduzione riservata



Dai controlli sulla storia censuaria effetti sui presupposti del bonus

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





Perché il sisma non ha fatto danni Cosa è successo nel mar Tirreno

Il terremoto al largo della Calabria di magnitudo 6.1

Domande & risposte

Paolo Virtuani

1 Il terremoto al largo della Calabria è stato il più forte registrato in Italia da quello di Norcia del 30 ottobre 2016. Perché, per fortuna, non ha provocato danni e vittime?

«Sebbene le due magnitudo appaiano comparabili — 6.5 a Norcia, 6.1 quella di due notti fa —, il terremoto di Norcia ha liberato un'energia quattro volte maggiore rispetto al sisma del Tirreno. La scala è logaritmica, significa che l'energia sviluppata raddoppia a ogni incremento di magnitudo di 0.2. Inoltre l'ipocentro, cioè la localizzazione del punto profondo dove avviene la rottura — mentre l'epicentro è la sua proiezione in superficie — situato a 250 chilometri di profondità, ha attutito l'effetto delle onde sismiche. A Norcia la rottura della faglia fu molto più superficiale, a circa 10 chilometri di profondità».

2 Le scosse sono state avvertite in un'area molto vasta, dal Lazio a Palermo e fino in Grecia. Da cosa è dipeso?

«Proprio per la profondità. Maggiore è la profondità, superiore è la superficie dove le onde sismiche si propagano. L'Ingv raccoglie segnalazioni dei cittadini ai quali viene chiesto se hanno avvertito il sisma. Ieri abbiamo ricevuto circa 7 mila segnalazioni, è un servizio importante perché ci consente in modo semplice di delimitare l'area dove le onde sismiche vengono avvertite».

3 Quali sono le principali differenze tra il terremoto di due notti fa e quelli che avvengono sugli Appennini (Norcia-Amatrice, L'Aquila, Irpinia)?

«Le cause sono molto diverse. Il terremoto di Norcia e gli altri sono legati ai movimenti propri dell'Appennino. Quello di ieri, invece, è dovuto alla subduzione della placca ionica sotto la Calabria. In parole semplici: è una porzione di crosta, da visualizzare come una grande piastra rocciosa, che scende su un piano forte-

mente inclinato sotto la Calabria. La discesa produce terremoti a profondità crescente man mano che ci si allontana dalla costa calabrese occidentale verso il Tirreno meridionale. Quello di ieri non è un episodio raro, nel passato sono stati registrati in quest'area terremoti anche a 400 chilometri di profondità».

4 Nella zona dove è avvenuto quest'ultimo sisma si possono temere repliche altrettanto forti oppure uno sciame sismico più superficiale e quindi più pericoloso? Un maremoto?

«Eventi così profondi non determinano uno sciame sismico. Per quanto riguarda un possibile tsunami, nonostante la forte energia di questa scossa, non dobbiamo temere un'onda anomala. L'Ingv è anche responsabile dell'area Euro-Mediterranea tramite il Centro allerta tsunami. L'al-

tra notte il Centro si è attivato per verificare se potessero verificarsi possibili maremoti, ma siamo stati subito tranquillizzati sia per la grande profondità sia per la magnitudo non così elevata da generare uno tsunami distruttivo».

Il terremoto del Tirreno è collegabile alle faglie che hanno causato il disastroso sisma di Messina del 1908?

«No, hanno origini completamente differenti».

È noto che la Calabria è un territorio ad alto rischio sismico, possono verificarsi terremoti nell'entroterra?

«Sì, ma non collegati a questo episodio. Ricordiamo i terremoti disastrosi avvenuti in regione nel 1905 e nel 1783, con magnitudo stimate superiori a 7.1. Dobbiamo informare la popolazione su come comportarsi e soprattutto costruire con le più avanzate tecniche antisismiche. L'importante è costruire bene, l'Italia ha scuole di ingegneria sismica e di ingegneria strutturale tra le migliori al mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ha risposto Salvatore Stramondo, direttore del dipartimento Terremoti Ingv)





Comunità energetiche: il Gse stringe sui fondi Pnrr Accolte 30mila richieste

Il cronoprogramma

L'ad Vigilante: «Siamo in dirittura d'arrivo rispetto alla gestione dei progetti»

Celestina Dominelli

Conto alla rovescia per la messa a terra della misura contenuta nel Pnrr che promuove le comunità energetiche rinnovabili attraverso l'erogazione di un contributo in conto capitale, con copertura a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili. Entro il 30 giugno la società guidata Vinicio Mosè Vigilante completerà, infatti, la valutazione delle iniziative che accederanno alla dote messa a disposizione dal Recovery Plan e pari a circa 800 milioni: a oggi circa 22 mila pratiche hanno già ricevuto dalla controllata del Mef la comunicazione sull'esito dell'istruttoria, mentre 19 mila hanno ottenuto l'atto di concessione definitivo. «Le comunità energetiche rinnovabili sono arrivate a un punto di svolta - spiega al Sole 24 Ore, l'ad del Gse Vigilante -. Siamo in dirittura d'arrivo rispetto alla gestione dei progetti Pnrr e il Gse ha già pubblicato diverse migliaia di provvedimenti in concessione, con l'obiettivo di raggiungere entro la fine del mese la soglia delle circa 30 mila iniziative rientranti nel contingente finanziabile».

Come si ricorderà, la misura era originariamente concepita come prestito a tasso zero con una dotazione di 2,2 miliardi: chi realizzava gli impianti avrebbe dovuto restituire i fondi utiliz-

zati per l'iniziativa. Una modalità giudicata poco conciliabile con la reale dinamica attuativa e con le effettive esigenze finanziarie delle potenziali iniziative progettuali Cer. Da qui l'idea di rivedere il finanziamento, in sede di riprogrammazione del Pnrr, per consentire una efficace attuazione: con l'entrata in vigore del decreto ministeriale Cacer la misura è stata così trasformata in contributo in conto capitale a fondo perduto estendendone successivamente la portata agli impianti nei Comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti. Una doppia modifica che ha aumentato l'appetibilità del contributo, la cui dotazione è stata ridotta a novembre scorso perché la trasformazione della misura e i vincoli collegati alla normativa sugli aiuti di Stato hanno ridotto, a parità di obiettivi sulle Cer (il raggiungimento di circa 1,8 gigawatt di nuova capacità di generazione elettrica

da rinnovabili), il fabbisogno reale di risorse Pnrr consentendo di riassegnare i fondi in eccesso ad altri interventi più bisognosi. «Le quasi 48 mila istanze presentate al Gse hanno confermato il forte interesse dei territori per questa misura - prosegue Vigilante -. L'evoluzione del meccanismo ha reso così le Cer più accessibili e aderenti alle esigenze delle comunità locali».

Il cronoprogramma è chiaro, dunque. Com'è chiara la volontà del Gse di procedere anche alla valutazione delle circa 17 mila iniziative che si sono collocate oltre il contingente, per un controvalore di circa 1,5 GW di potenza e 630 milioni di euro. «Continueremo

chiarisce ancora l'ad del Gse - a esaminare, allo stesso tempo, anche gli altri progetti perché esiste la possibilità che, in caso di nuove disponibilità, possano essere finanziate anche iniziative oggi collocate fuori dal contingente attuale degli 800 milioni di euro». Contingente che ha consentito di centrare l'obiettivo degli 1,8 GW.

La rinegoziazione della misura Pnrr ha puntato ad abilitare il numero massimo di iniziative Cer: l'obiettivo cardine del 30 giugno è stato, quindi, identificato come il termine entro cui il Gse stipulerà gli accordi di concessione con i soggetti beneficiari e non più come termine ultimo per la comunicazione del fine lavori degli impianti o per la loro entrata in esercizio. Pertanto gli impianti avranno a disposizione un tempo congruo, dalla pubblicazione da parte del Gse degli atti di concessione, per garantire il loro ingresso a regime.

Oltre alla gestione di questa misura, il Gse sta lavorando anche alla qualifica delle configurazioni di autoconsumo già in esercizio che accedono alla tariffa premio per l'energia condivisa. Per queste ultime, il volume delle richieste di qualifica ammonta, a oggi, a circa 4 mila istanze per complessivi 350 megawatt di capacità produttiva: di queste, 2.200 sono già state accettate dal Gse, mentre 1.800 sono in fase di valutazione. «Le comunità energetiche sono un soggetto nuovo e hanno bisogno di essere accompagnate - sottolinea Vigilante -. Il Gse è a disposizione dei cittadini, delle comunità e dei territori per affiancarli nella gestione e nel corretto direccionamento delle progettualità. Il confronto con associazioni e operatori è prezioso per migliorare strumenti, procedure e canali di assistenza». Ora, conclude, «la sfida è trasformare questo forte interesse in comunità energetiche operative, capaci di generare benefici ambientali, economici e sociali per il Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Avvocati, non decollano le specializzazioni

Professionisti

I titoli riconosciuti dal Cnf sono meno di 500. Ora apertura al diritto societario

Mentre il Parlamento esamina il decreto che allarga il titolo di avvocato specialista al diritto commerciale e societario, la fotografia dei riconoscimenti fin qui dati dal Consiglio nazionale forense è impietosa: sono in tutto 325 i dottori di ricerca e 137 gli avvocati che hanno frequentato i corsi di formazione previsti dal regolamento del 2015. **Negri** — a pag. 8

Specializzazioni forensi senza appeal per i legali «Seleziona il mercato»

Professioni. Meno di 500 i titoli riconosciuti dal Cnf, nessuno attribuito per «comprovata esperienza». Il ministero apre a commerciale e societario

Giovanni Negri

L'elenco delle specializzazioni forensi si aggiorna, ma, complessivamente, l'interesse dell'avvocatura per il titolo di specialista non decolla. Questa settimana è in discussione nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato il decreto del ministero che formalizza l'estensione del titolo di avvocato specialista al diritto commerciale e societario. Ma dalla relazione al provvedimento è intanto possibile trarre una fotografia della situazione alla luce dei titoli sinora conferiti dal Cnf.

Un po' più nel dettaglio, infatti, quanto ai titoli già conseguiti, secondo la relazione al provvedimento, il Cnf ha riconosciuto il titolo di avvocato specializzato a 325 dottori di ricerca e 137 avvocati che hanno frequentato i corsi di formazione previsti dal regolamento del 2015. In particolare, i titoli sono distribuiti principalmente nei settori del diritto del lavoro (38 spe-

cialisti), diritto di famiglia (50 specialisti), diritto penale (40 specialisti) e diritto tributario (3 specialisti).

Nessun titolo di avvocato specializzato è stato rilasciato attraverso il percorso della comprovata esperienza, «il che evidenzia le difficoltà del sistema attuale nel riconoscere adeguatamente le competenze maturate sul campo».

Numeri non certo esaltanti, che forse non autorizzano la definizione di fallimento per l'istituzione, peraltro tormentata e oggetto di ricorsi davanti ai Tar, della specializzazione forense, ma che certo testimoniano della (per ora) quasi irrilevanza quantitativa del titolo per una categoria di professionisti che conta circa 230.000 iscritti all'Albo.

A prevedere le specializzazioni forensi è stata la legge professionale dell'avvocatura (la n. 247/2012 ora in fase di riscrittura); il regolamento attuativo è arrivato con il decreto ministeriale 144/2015, oggetto di ricorsi e in parte annullato

e poi corretto e integrato dal decreto ministeriale 163/2020. Tre le strade per acquisire il titolo: la comprovata esperienza, la frequentazione di idonei percorsi formativi e il possesso del titolo di dottore di ricerca in uno dei settori di specializzazione.

Per il segretario delle Camere penali (l'Unione da molti anni è attiva con corsi di formazione dedicati ai giovani professionisti) Rinaldo Romanelli le spiegazioni possono essere diverse: «Negli anni ai nostri corsi hanno partecipato più di 1.200 colleghe e colleghi, con profili molto diversi, da chi intendeva dedicarsi esclusivamente al penale a chi, specialmente se attivo in località medio piccole, intendeva entrare in possesso di una serie di conoscenze aggiuntive».

Quanto al mancato appeal del titolo Romanelli riconosce che la doppia prova in sede Cnf per ottenerlo, almeno nella fase iniziale del regolamento del ministero della Giustizia (ora il punto dovrebbe es-



sere superato per i circa 60 avvocati che hanno iniziato il nuovo corso di specializzazione delle Camere penali), ha fatto evidentemente da deterrente, favorendo l'accesso attraverso la qualifica di dottore di ricerca, mentre per quanto riguarda il riconoscimento attraverso la comprovata esperienza Romanelli ricorda che «il numero di incarichi da fare valere non è affatto basso e, in più, chi ha già acquistato un'elevata riconoscibilità sul mercato è poco interessato a una certificazione che nulla aggiunge».

Per Tatiana Biagioni, presidente Agi (Associazione giuslavoristi italiani): «i dati sono preoccupanti ma riferiti a un lungo periodo di transizione, che finalmente, per quanto riguarda le scuole di alta formazione, possiamo considerare terminato. I corsi di specializzazione nati dalle convenzioni tra le associazioni specialistiche più rappresentative come l'Agi, e le università, nel nostro caso quelle di Catania, Firenze, Milano Bicocca, Padova, Reggio Calabria, Luiss di Roma, Torino, sono iniziati a ottobre dell'anno scorso. Siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto e del percorso che porterà gli iscritti alla specializzazione, dopo due anni di corso. Il frutto di questo lavoro emergerà già dal 2027 e confidiamo nell'effetto-crescita per questo nuovo strumento di formazione per i più giovani avvocati e avvocate».

«Sulla "comprovata esperienza" invece - ammette Biagioni - le criticità non sono mancate, ma sono finalmente partiti, anche se con ritardo (il che incide sui dati), i colloqui utili a ottenere la specializzazione. Il fatto che chi frequenta le scuole possa ottenere la specializzazione prima di chi svolge da anni la professione nel diritto del lavoro è senza dubbio un problema. Ciò detto registriamo anche una difficoltà nel processo per la complessità della documentazione richiesta, ma soprattutto una certa disattenzione degli avvocati e delle avvocate che da anni svolgono l'attività di giuslavorista e che non stanno ancora puntando su questo importante volano di crescita professionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le preferenze dei legali «specialisti» sono state indirizzate ai settori della famiglia, del lavoro e del penale

IMAGOECONOMICA



I numeri chiave

325

La via del dottorato

Secondo i dati contenuti nella relazione del ministero della Giustizia al decreto che modifica il regolamento sulle specializzazioni, inserendo anche il diritto commerciale e societario dopo due sentenze del tar sul punto, il numero degli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista attribuito dal Cnf, utilizzando il canale del dottorato di ricerca, è di 325. Il dottorato deve però sempre riguardare una delle materie oggetto di specializzazione (i principali settori di specializzazione previsti dal regolamento sono 13 con ulteriori 36 indirizzi)

137

Le scuole di specialità

L'altro canale principale per conseguire il titolo di avvocato specializzato è costituito dalla frequentazione dei corsi organizzati dalle associazioni maggiormente rappresentative spesso in collaborazione con le università. Attraverso questa via hanno sinora conseguito il titolo di specialista 137 avvocati. Nessun titolo invece è stato attribuito attraverso il riconoscimento della comprovata esperienza. I settori maggiormente gettonati sono stati il diritto di famiglia, 50 specialisti, quello penale, con 40 avvocati, e quello del lavoro, con 38

L'impasse. A 11 anni dalla prima versione del regolamento pochi i legali specializzati



Riforma forense, l'Agcom chiede più concorrenza nella formazione

DI MICHELE DAMIANI

Più concorrenza nella formazione degli avvocati. L'attuazione della riforma forense dovrà garantire «la massima concorrenza tra operatori, nonché la più ampia varietà dei servizi didattici offerti ai professionisti». Dovranno inoltre essere evitate forme di esenzione dagli obblighi formativi fondate sull'anzianità di iscrizione all'albo. E quanto evidenzia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nella nota inviata al ministero della giustizia e pubblicata sul bollettino del 1° giugno, contenente le osservazioni sulla riforma forense approvata in prima lettura il 26 maggio.

Le modifiche. Il documento è stato trasmesso al ministero il 21 aprile e gran parte delle osservazioni formulate dall'Antitrust è stata recepita attraverso emendamenti al testo originario. Tra i principali rilievi figurava l'eccessivo peso attribuito al Cnf nell'esercizio del potere regolamentare del ministero. Critiche sono state mosse anche alla disciplina delle specializzazioni, soprattutto per l'assenza di percorsi alternativi alla frequenza dei corsi per il conseguimento del titolo. L'Autorità aveva inoltre segnalato criticità in materia di pubblicità e di obbligazioni solidali nei pagamenti. Le disposizioni sono poi state riviste seguendo, in larga misura, le indicazioni dell'Agcm.

Formazione. Sul tema l'Antitrust non propone modifiche alla delega, ma lancia un avvertimento in vista della fase attuativa. L'articolo 2, comma 1, lettera m), n. 4), demanda infatti a

successivi regolamenti del Cnf la definizione delle regole sulla formazione. A questo proposito, l'Autorità ha «ritenuto opportuno evidenziare sin d'ora» che l'accreditamento dei soggetti terzi erogatori di servizi didattici «dovrebbe avvenire secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori», così da assicurare la più ampia concorrenza e una pluralità di offerte formative per gli avvocati. Da escludere, secondo l'Agcm, anche esenzioni fondate sulla sola anzianità di iscrizione, poiché «non parrebbero giustificate rispetto all'obiettivo di garantire la qualità dei servizi legali».

Compensi. Anche in questo caso l'Antitrust individua alcuni principi da rispettare nella fase di attuazione della delega. Si tratta di una posizione già espressa circa un anno fa (si veda *ItaliaOggi* del 16/04/2025). Il nodo centrale resta la necessità che la disciplina dell'equo compenso continui a trovare applicazione nei confronti dei grandi committenti e non venga estesa indistintamente a tutti i clienti.

Gli aspetti positivi. Accanto alle critiche, la nota riconosce diversi elementi positivi della riforma. In particolare, vengono apprezzate le misure di semplificazione, tra cui la possibilità per il praticante di esercitare il patrocinio autonomo e la revisione delle regole per l'esame di abilitazione. Giudizio favorevole anche sull'attenzione riservata alla formazione, considerata uno «strumento essenziale per garantire un adeguato livello di preparazione e la qualità tecnica dell'assistenza legale».

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



ETICA DI FRONTIERA

I MERCATI GRIGI E LA LOTTA CINA-USA

di **Paolo Benanti** — a pagina 15

Il costo nascosto del token e i mercati grigi

Etica di frontiera

Paolo Benanti



Il 23 aprile scorso la Casa Bianca ha diffuso un memorandum in cui avverte che entità cinesi starebbero conducendo campagne di distillazione su scala industriale contro i modelli americani di intelligenza artificiale, avvalendosi di decine di migliaia di *account proxy* per sfuggire ai sistemi di rilevamento. Poco prima, Anthropic aveva segnalato attacchi coordinati riconducibili a laboratori cinesi, gestiti attraverso una singola rete che controllava oltre ventimila *account* fraudolenti. In entrambi i casi, il *proxy* — l'intermediario tra l'utente e il fornitore del modello — viene letto come uno strumento deliberatamente costruito da una manciata di laboratori d'élite per estrarre sistematicamente capacità dai modelli americani. È un'interpretazione che coglie un fenomeno reale, ma ne fraintende profondamente la natura. Sotto quella manciata di laboratori esiste un mercato molto più vasto, che opera apertamente su GitHub, Taobao, Twitter e Telegram. È l'economia grigia delle cosiddette "stazioni di transito": *server proxy* che consentono agli sviluppatori cinesi di accedere ai modelli Anthropic a prezzi che arrivano al 10% di quelli ufficiali. I partecipanti non sono ricercatori specializzati: sono professori universitari, studenti, programmatori, appassionati. Chiunque voglia usare strumenti di intelligenza artificiale evoluti, in un contesto in cui il blocco geografico rende impossibile l'accesso diretto, trova nella stazione di transito la soluzione ovvia. La scala del fenomeno trasforma la questione da problema geopolitico a problema strutturale di *governance*. Il meccanismo è semplice nella sua architettura: il *server proxy* riceve la richiesta dell'utente, la inoltra come se provenisse da una giurisdizione autorizzata e restituisce la risposta. L'utente paga in yuan tramite WeChat o Alipay, aggirando la necessità di una carta di credito estera e di un indirizzo di fatturazione straniero. Ma la logica economica che rende possibili prezzi così ridotti rivela qualcosa di più profondo. I gestori delle stazioni di transito descrivono il proprio

modello con un'espressione vernacolare: "un pesce, tre pasti". Il primo pasto è il margine sull'accesso, reso possibile dall'aggregazione di *account*, dall'arbitraggio di sconti educativi e dalla sostituzione silenziosa di modelli costosi con modelli meno capaci, che l'utente non può verificare. Il secondo pasto è il gonfiamento artificiale del consumo di token. Il terzo pasto è il più rilevante dal punto di vista etico: i *log* sono il prodotto. Ogni richiesta che transita attraverso un *proxy* — *prompt* completo, risposta completa, sequenze di ragionamento, contesto del *repository* — risiede sui server dell'operatore. Per i modelli agentici e di *coding*, questi *log* contengono catene di ragionamento reali e *output* verificati da esseri umani: un *dataset* ideale per la distillazione di capacità verso modelli più piccoli. Su HuggingFace circolano *dataset* di *output* di Claude Opus privi di qualsiasi fonte verificabile. L'utente che accede al modello a prezzo scontato non acquista soltanto un servizio: cede, senza saperlo e senza compenso, i propri dati all'operatore. Pagante e produttore non remunerato nella stessa transazione. La risposta dei fornitori americani ha seguito una traiettoria prevedibile: blocco geografico, verifica telefonica, requisito di carta di credito estera, e ora — con una decisione di Anthropic dell'aprile 2026 — verifica biometrica tramite documento d'identità e selfie in diretta. Ogni strato di controllo ha prodotto un corrispondente strato di evasione. I requisiti KYC hanno fatto nascere un'economia dell'identità contraffatta, che si estende dalle SIM card fasulle alle operazioni di raccolta biometrica in Africa e nel Sud-Est asiatico, dove individui vulnerabili vengono reclutati per completare verifiche in presenza. Il precedente di Worldcoin è documentato: iride raccolte in Cambogia e Kenya, vendute per meno di 30 dollari. Il soggetto nel Sud globale che subisce l'estrazione biometrica ne porta le conseguenze legali e reputazionali, mentre l'infrastruttura che lo ha sfruttato viene riciclata per frodi finanziarie, *deepfake* e truffe. Il problema che questa economia grigia espone non è riducibile alla rivalità sino-americana. È un problema di architettura della *governance*. I sistemi di sicurezza dei modelli più avanzati — rilevamento in tempo reale degli *input* dannosi, monitoraggio *cross-account* come il sistema Clio di Anthropic — presuppongono che il fornitore controlli l'infrastruttura di inferenza e possa attribuire i comportamenti ad attori identificabili. Quando le richieste transitano attraverso una stazione di transito, il fornitore vede l'IP del *proxy*, non quello dell'utente reale. La sospensione dell'*account* non nega l'accesso: la catena di fornitura *upstream* ricostituisce un nuovo *proxy* nel giro di ore. La *governance* tecnica dell'AI, centrata sul controllo dell'accesso, si scontra con una verità che la storia della regolazione digitale conosce bene: i mercati grigi sono strutturalmente più adattivi dei sistemi di controllo che li generano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q